

TRIBUNALE DI GENOVA

- Sezione Lavoro -

* * *

RICORSO *ex art.* 700 c.p.c.

per

la sig.ra **Anna ABATE**, c.f. BTA NNA 72T59 E791 M, nata a Maddaloni (CE) il 19 dicembre 1972, residente in Aversa (CE) alla via P. Pirollo n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Gianmarco Meglio (c.f. MGL GMR 83H11 G596 W) in forza di procura allegata al fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caserta alla via Filippo Turati n. 55 ovvero con domiciliazione telematica (a tal fine si dichiara voler ricevere le eventuali comunicazioni a mezzo PEC all'indirizzo gianmarco.meglio@avvocatismcv.it - fax numero 0823.210196);

- *ricorrente* -

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova con sede al viale Brigate Partigiane n. 2, indirizzo PEC ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it (Reginde);

nonché contro

l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LIGURIA**, in persona del Dirigente *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova con sede al viale Brigate Partigiane n. 2, indirizzo PEC ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it (Reginde);

nonché nei confronti

il **MIUR - AMBITO TERRITORIALE DI ROMA**, in persona del direttore p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova con sede al viale Brigate Partigiane n. 2, indirizzo PEC ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it (Reginde); il **MIUR - AMBITO TERRITORIALE DI CASERTA**, in persona del direttore p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova con sede al viale Brigate Partigiane n. 2, indirizzo PEC ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it (Reginde).

- *convenuti* -

Oggetto: mobilità anno scolastico 2016/17 – trasferimento interprovinciale – illegittimità – censurabile comportamento della P.A. - tutela cautelare.



INTRODUZIONE

Con il presente ricorso la sig.ra Anna Abate - docente di scuola primaria - intende chiedere tutela al Giudice del lavoro presso il Tribunale di Genova affinché venga accertato il proprio diritto al trasferimento presso l'ambito territoriale spettante *ex lege* in luogo di quello ottenuto.

In particolare, dopo numerosi anni di sacrificio come insegnante precaria, quest'anno la ricorrente aveva maturato il diritto ad essere trasferita presso una scuola della provincia di Caserta (ove ella risiede con marito e prole) ovvero ad essere assegnata stabilmente presso una scuola della vicina Roma; senonché il MIUR ha disposto, per motivi ancora ignoti, il suo trasferimento presso l'Ambito Territoriale LIG0002 violando le regole dettate per la mobilità dell'anno scolastico appena iniziato.

Infatti migliaia di errori sono stati riscontrati nelle graduatorie della mobilità 2016-17 redatte dal MIUR con riferimento alla scola primaria e altrettanti docenti su tutto il territorio nazionale ne hanno subito le negative conseguenze. Notevoli proteste si sono sollevate e la notizia ha avuto una forte risonanza mediatica. Troppi sono stati i docenti trasferiti inopinatamente presso regioni lontane in marchiana violazione dei criteri sanciti dalla contrattazione collettiva. Sta di fatto che il Ministero, per motivi politici ovvero per il timore di non riuscire a far partire tempestivamente l'anno scolastico, non ha inteso porre rimedio alle irregolarità commesse. Anzi, in sede di conciliazione, ha convocato arbitrariamente solo alcuni docenti per conciliare con loro la vertenza insorta. Tale comportamento ha avuto il sapore della beffa e, purtroppo, ha dato la stura a dubbi di parzialità e non equità dell'azione amministrativa.

La mobilità nazionale ha avuto un corretto svolgimento solo nella scuola secondaria, in quanto il MIUR ha provveduto a correggere gli errori palesati dalla procedura della scuola primaria (apparentemente errori nel fantomatico algoritmo che ha gestito la mobilità) e le operazioni sono avvenute senza grossi problemi.

Sta di fatto che l'odierna ricorrente – docente di scuola primaria – rientra nella categoria degli insegnanti che hanno subito un illegittimo trasferimento perché “scavalcata” da una collega avente punteggio inferiore o da colleghe (di ruolo e non) arbitrariamente selezionate per la copertura dei posti rimasti vacanti. In spregio ai principi che sovrintendono la disciplina del pubblico impiego (imparzialità, buon andamento e meritocrazia), la sig.ra Abate è stata trasferita presso una scuola dell'ambito territoriale LIG0002 piuttosto che in uno degli ambiti territoriali, limitrofi al luogo di residenza, indicati nella domanda di mobilità.

L'odierna istante - madre di due figli adolescenti (il maggiore, purtroppo, portatore di grave handicap fisico) residenti in Aversa (CE) unitamente a tutta la famiglia - sta vivendo a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR un gravissimo pregiudizio di natura economica e familiare. La ricorrente vive e vivrebbe gran parte del mese lontana dagli affetti familiari, costretta a sostenere notevoli spese economiche (tali da vanificare tutto lo stipendio), patendo una situazione particolarmente ingiusta.



Inoltre La ricorrente non può assistere il figlio maggiore (portatore di grave handicap) nelle notevoli difficoltà che sopporta nella vita quotidiana.

Nell'ultimo mese, peraltro, la ricorrente è caduta in un brutto stato depressivo-reattivo a causa della lontananza dai figli ed in particolare dal figlio maggiore bisognoso di assistenza continua.

Pertanto, a ben vedere, il comportamento assunto dal MIUR è censurabile in sede giudiziaria perché illegittimo sotto diversi profili: a) non è rispettoso dei dettami normativi; b) non risponde ai canoni della buona fede e correttezza; c) assume aspetti inquietanti in ordine all'arbitrarietà ed illogicità dell'azione amministrativa; d) non persegue l'interesse pubblico.

I FATTI

- 1) La prof.ssa Anna Abate è docente comune di scuola primaria assunta a tempo indeterminato il 1° dicembre 2015.
- 2) Dopo numerosi anni di insegnamento in regime di precariato (anche fuori sede), la ricorrente quest'anno aveva finalmente ottenuto il diritto al trasferimento presso la provincia di residenza (Caserta) ovvero la stabilizzazione presso un ambito territoriale limitrofo.
- 3) La sig.ra Abate appartiene alla cd. "Fase C" (ossia quella categoria di docenti passati di ruolo dopo l'anno scolastico 2014-15) che, secondo il vigente CCNI Mobilità 2016/17, ha maturato il diritto al trasferimento interprovinciale successivamente agli insegnanti della cd. "Fase B", ma concorrendo con tutti i colleghi di "Fase C" nel rigoroso rispetto del criterio meritocratico basato sui punteggi di graduatoria, così come più volte ribadito da pronunce della Corte Costituzionale.
- 4) La disponibilità dei posti all'interno delle province campane e laziali - zone limitrofe al luogo di residenza con marito e prole (cfr. certificato stato di famiglia rilasciato dal Comune di Aversa, all. n. 1) e che consentono un lavoro pendolare - ha quindi indotto la ricorrente a richiedervi il trasferimento.
- 5) Tant'è che nella domanda di mobilità, ritualmente inviata, la prof.ssa Abate ha indicato su posto comune gli ambiti territoriali CAM0008, CAM0007, CAM0010, CAM0011, CAM0012, CAM0013, CAM0014, CAM0017, CAM0018, CAM0019, CAM0020, CAM0021, CAM0022, CAM0023, CAM0024, CAM0025, CAM0026, CAM0027, CAM0028, LAZ0022, LAZ0024, LAZ0023, LAZ0021, LAZ0001, LAZ0003, LAZ0006, LAZ0002, LAZ0005, LAZ0004, LAZ0007, LAZ0008, LAZ0009, LAZ0010, LAZ0011, LAZ0014, LAZ0015, LAZ0016, LAZ0012, LAZ0013, LAZ0017, LAZ0018, LAZ0020, LAZ0019, LAZ0025, LAZ0026, LAZ0028, LAZ0027 (cfr. domanda mobilità, all. n. 2).
- 6) **Gli ambiti prescelti in via prioritaria dalla ricorrente sono ricadenti all'interno del territorio vicino al luogo di residenza familiare e che consentono un lavoro pendolare (soprattutto su Roma) e l'assistenza dei figli nella vita quotidiana.**
- 7) Il punteggio assegnato alla ricorrente ai fini della mobilità è stato pari a 13,00.



- 8) Purtroppo il MIUR - pare per un errore nell'algoritmo utilizzato dal sistema presso la sede centrale di Roma - anziché trasferire la ricorrente presso uno dei citati ambiti (ove ella aveva diritto per punteggio e dove vi era abbondanza di posti disponibili), ne ha disposto il trasferimento presso l'ambito LIG0002 – Busalla (cfr. all. 9), ove la ricorrente è oggi trasferita (per ben tre anni) a tutti gli effetti.
- 9) Il MIUR, dopo aver disposto i trasferimenti, ha immediatamente ricevuto migliaia di richieste di conciliazioni per errori nella valutazione del punteggio e nella distribuzione delle sedi. Incredibilmente il MIUR non ha pubblicato le graduatorie, né tantomeno le ha rese disponibili sui siti internet dei vari Uffici Scolastici Territoriali per un congruo periodo (date le circostanze). Ha poi ben pensato di convocare solo uno sparuto numero di docenti per l'espletamento delle conciliazioni.
- 10) Invero, solo una parte marginale degli insegnanti è stata convocata in sede conciliativa (ove molti hanno ottenuto soddisfazione), mentre la gran parte non è stata chiamata ed è stata costretta a prendere servizio presso la sede prevista dal trasferimento. Non è dato sapere perché il MIUR abbia soddisfatto solo alcuni docenti e non tutti gli aventi diritto; né quale sia stato il metodo di selezione utilizzato.
- 11) Sta di fatto che gli ambiti territoriali richiesti in via prioritaria dalla ricorrente sono stati assegnati, anche in sede conciliativa, a docenti aventi minore titolo di quest'ultima. A tal proposito non possono essere date informazioni più dettagliate in quanto gli Uffici Scolastici non hanno pubblicato i relativi dati.
- 12) Addirittura, a causa delle forti carenze di organico venutesi a creare, i dirigenti scolastici e territoriali di Caserta e Napoli hanno conferito incarichi a termine a personale docente non di ruolo (!). Cioè numerosi docenti non di ruolo stanno insegnando negli ambiti richiesti dalla ricorrente in luogo della ricorrente stessa o di numerosi altri docenti di ruolo.**
- 13) A mero titolo di indicazione sommaria si segnalano le scuole di Cervino e San Felice a Cancellò (CE) ove diversi docenti precari stanno insegnando (incarico per anno intero!) in luogo di docenti di ruolo a causa delle scoperture di organico venutesi a creare all'esito della sciagurata mobilità condotta dal MIUR.**
- 14) La ricorrente, in realtà, aveva già subito un vero e proprio choc quando, consultando le graduatorie nazionali, aveva potuto verificare che, negli ambiti laziali da ella indicati, numerosi docenti aventi punteggio inferiore vi erano stati trasferiti.**
- 15) Invero i docenti elencati a pagina 7 e 8 del presente ricorso hanno avuto il trasferimento in luogo della ricorrente presso gli ambiti territoriali da quest'ultima prescelti sebbene avessero un punteggio decisamente inferiore (cfr. stralcio graduatoria, all. 3).



- 16) Il MIUR ha assunto nei confronti della docente Abate un grave comportamento, non conforme ai canoni della correttezza e buona fede nonché all'imparzialità e buon andamento della P.A. sanciti dalla legge.
- 17) La posizione in graduatoria della ricorrente è il frutto di anni di precariato e di sacrifici, che al momento sono stati vanificati dall'illegittima azione del MIUR.
- 18) A causa di tale illegittimo comportamento, la ricorrente per i prossimi mesi (*rectius* anni) sarà costretta a condurre una vita ai limiti del sostenibile: vivendo da sola, lontana dagli affetti familiari e sostenendo spese rilevanti per le utenze, vivande e trasporti (cfr. all. 4).
- 19) Tale condizione è pone la lavoratrice nell'impossibilità di svolgere il ruolo materno e coniugale, patendo un danno esiziale.
- 20) Il figlio maggiore della ricorrente, Claudio Parisi, è purtroppo affetto da una brutta patologia da cui discende un grave handicap fisico (*linfedema secondario dell'arto inferiore sinistro in terzo stadio con lifangiti ricorrenti che necessitano di periodici interventi di microchirurgia*) necessitando di assistenza ed affetto continuo che ormai la madre non può più assicurare** (cfr. all. n. 5).
- 21) I rapporti interpersonali ed amicali della ricorrente e del marito stanno avendo drastici ridimensionamenti. I figli stanno patendo fortemente l'assenza prolungata della madre. Insomma, l'illegittimo trasferimento sta incidendo su quei parametri che la dominante giurisprudenza ritiene avere carattere esistenziale.
- 22) Da ultimo nella ricorrente è subentrato un **forte stato ansioso-depressivo reattivo** (cfr. certificazione del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Caserta, all. 6).
- 23) Anche da un punto di vista economico il danno sarebbe ingentissimo: tra spese di locazione, utenze e viaggi per raggiungere la famiglia, la ricorrente spenderebbe ogni mese una cifra molto vicina all'intero importo del proprio stipendio pari a circa 1.300,00 euro.

* * * * *

IN DIRITTO

FUMUS BONI IURIS.

Errata interpretazione ed applicazione del C.C.N.I. Mobilità. Illegittimo, illogico e irragionevole comportamento delle resistenti Amministrazioni con conseguente illegittimità del trasferimento.

Il ricorso proposto dalla docente Anna Abate è fondato sui motivi che di seguito vengono esposti.

L'art. 6 del C.C.N.I. Comparto Scuola dell'8 aprile 2016 rubricato *Mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2016/17*, emanato alla luce dell'art. 1, comma 108, della Legge n. 107/2015, recita:



ART. 6 – FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva

sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

L'allegato 1 del CCNI Mobilità conferma, appunto, una selezione “a scalare”, dalla “Fase A” alla “Fase D” (cfr. all. n. 6). Ossia la fase successiva trova soddisfazione solo dopo l'esaurimento di quella precedente. In buona sostanza nessun docente della Fase C può scavalcare un docente di Fase B, il quale ha precedenza assoluta nell'assegnazione della sede di destinazione.

All'interno di ogni singola fase è prevista una selezione con metodo meritocratico basato sul punteggio curriculare accumulato da ciascun docente.

A tal proposito, il CCNI Mobilità dell'8 aprile 2016 è chiarissimo (cfr. all. n. 6):

EFFETTUAZIONE DELLA FASE C - AMBITI NAZIONALI

Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente:
a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto 111) -1) - 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

- bl. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;
b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;
c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;
d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;
e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

D'altronde tale procedimento per fasi e punteggio (ferme restando le precedenze previste per legge, come nel caso della L. n. 104/92) è stato adottato proprio per garantire imparzialità e meritocrazia nella selezione del personale docente interessato: si è cioè determinato un sistema di priorità di trasferimento in funzione dell'anno di immissione ruolo (suddividendo i docenti per fasi) e poi per punteggio (tra docenti della medesima fase) nel rispetto dei canoni sanciti dall'ordinamento e più volte sollecitati dagli interventi della Corte Costituzionale.

*

Purtroppo, nel caso in esame il MIUR ha violato tali i criteri ed ha assunto un comportamento non conforme ai doverosi canoni legali.

Anzitutto è clamorosa la circostanza già dedotta nella parte in fatto: numerosi docenti, privi di titoli di precedenza, **hanno ottenuto il trasferimento presso i primi ambiti territoriali richiesti dalla ricorrente nonostante avessero un punteggio decisamente inferiore ed appartenessero alla stessa fase (Fase C).**

Di seguito l'elenco (cfr. all. 3):

Provincia	Codice Fiscale	Cognome	Nome	Punteggio	Fase	Denominazione
Rieti	PRRBBR83L41E532X	PRIORE	BARBARA	6	C	LAZIO AMBITO 0026
Roma	BGLCHR82B68H501I	BAGLI	CHIARA	9	C	LAZIO AMBITO 0009
Roma	BLDSVN63L49C034R	BALDASSI	SILVANA	0	C	LAZIO AMBITO 0013
Roma	BNATSM69E68B916X	BAIANO	TERESA MARIA	9	C	LAZIO AMBITO 0004
Roma	BRBDBR86C66G489C	BARBI	DEBORA	0	C	LAZIO AMBITO 0012
Roma	BRLLNNA72B60F799C	BRILLANTE	ANNA	12	C	LAZIO AMBITO 0008
Roma	BRNLMR66C44F206R	BRUNO	LUCIA MARIA	12	C	LAZIO AMBITO 0004
Roma	BRNRTI61T62C352G	BRUNI	RITA	0	C	LAZIO AMBITO 0012
Roma	BRTLRI87A63H501O	BORTOLIN	ILARIA	7	C	LAZIO AMBITO 0007
Roma	BTMMSR75T49F839Y	BATTISTA	MARIA ROSARIA	13	C	LAZIO AMBITO 0010
Roma	BTTSVN55C45B315G	BATTAGLIA	SALVINA	9	C	LAZIO AMBITO 0001
Roma	CCCLL72H45G812J	CACCIAPUOTI	CLELIA	5	C	LAZIO AMBITO 0006
Roma	CCTMHL82C66A323U	ACCETTO	MICHELLE	13	C	LAZIO AMBITO 0016
Roma	CGGGNN60H65F839I	CAGGIANO	GIOVANNA	9	C	LAZIO AMBITO 0004
Roma	CHNMRS61L60G317Y	CHIANELLO	MARIA ROSARIA	0	C	LAZIO AMBITO 0008
Roma	CHRCNZ79D50A509K	CHIARADONNA	CINZIA	7	C	LAZIO AMBITO 0004
Roma	CLLLSU54A60F224F	CULLA	LUISA	12	C	LAZIO AMBITO 0001
Roma	CLNCLD74R61H501V	COLANTONI	CLAUDIA	12	C	LAZIO AMBITO 0002
Roma	CNGLSE85E49E532N	CANIGLIA	ELISA	11	C	LAZIO AMBITO 0007
Roma	CNSRSO66R64H919L	CONSOLATO	ROSA	12	C	LAZIO AMBITO 0007
Roma	CRLFNC58S56D557O	CURULLI	FRANCESCA	12	C	LAZIO AMBITO 0007
Roma	CRMLMS80L56L628Y	CARLEO	MARIA ROSARIA	6	C	LAZIO AMBITO 0012
Roma	CRMILLN72D50G511Q	CERAMI	LILIANA	12	C	LAZIO AMBITO 0012
Roma	CRNCLR67M49D086B	CARNEVALE	CLARA	12	C	LAZIO AMBITO 0004
Roma	CRRTSR75B61D390T	CORRADO	TERESA	12	C	LAZIO AMBITO 0008
Roma	CRSNTL69L64C351Z	CARUSO	NATALIA	12	C	LAZIO AMBITO 0010
Roma	CRSSMN74T48F839H	CARUSO	SIMONA	0	C	LAZIO AMBITO 0016
Roma	CSLMNT75S51G082H	COSOLETO	MARIA ANTONIA	7	C	LAZIO AMBITO 0004
Roma	CTRDNL82H56H224R	COTRONEO	DANILA	0	C	LAZIO AMBITO 0005
Roma	CVLMMN83M41A512I	CAVALIERE	MARIANNA	3	C	LAZIO AMBITO 0016
Roma	DDDCRL59D49L924F	DEIDDA	CARLA	0	C	LAZIO AMBITO 0005
Roma	DGRLSN79E52D423T	DI GIROLAMO	ALESSANDRA	9	C	LAZIO AMBITO 0009
Roma	DGRMLS88D60A399D	DE GIROLAMO	MARIA LUISA	12	C	LAZIO AMBITO 0013
Roma	DLCMNN62S54F839D	DEL CORE	MARIANNA	13	C	LAZIO AMBITO 0001
Roma	DLGPLM73M63C034A	DEL GRECO	PALMA	12	C	LAZIO AMBITO 0004
Roma	DMRTSR73D65F839K	DE MARINO	TERESA	13	C	LAZIO AMBITO 0006



Roma	DNGRSL71P54B963P	D'ANGELO	ROSSELLA	7	C	LAZIO AMBITO 0009
Roma	DPRMDL58M59B581R	DI PUORTO	MADDALENA	12	C	LAZIO AMBITO 0008
Roma	DRDGPP67E46L540E	EDUARDO	GIUSEPPINA	0	C	LAZIO AMBITO 0002
Roma	DRSPLA62D45I754F	DI ROSA	PAOLA	12	C	LAZIO AMBITO 0010
Roma	DSNRRT67D67I838I	DI SANO	ROBERTA	12	C	LAZIO AMBITO 0015
Roma	FDRMCR85H44F537U	FEDERICO	MARIA CRISTINA BRUNA	4	C	LAZIO AMBITO 0008
Roma	FRNLVR65T47H971W	FRANZONI	ELVIRA	12	C	LAZIO AMBITO 0001
Roma	FZAMNL74C50A638V	FAZIO	EMANUELA	12	C	LAZIO AMBITO 0002
Roma	GLDNNA63B54H101B	GALDIERO	ANNA	3	C	LAZIO AMBITO 0006
Roma	GNDMMN70H62G964L	GANDOLFO	MARIANNA	12	C	LAZIO AMBITO 0004
Roma	GNTSTN77B49A494H	GIUNTA	SANTINA	12	C	LAZIO AMBITO 0004
Roma	GRGMCR72A59H394D	GORGA	MARIA CARMELA	3	C	LAZIO AMBITO 0001
Roma	GRSRNN64P50G315T	GARSIA	ROSA ANNA	12	C	LAZIO AMBITO 0010
Roma	GSTVLR79C52H501U	AGOSTA	VALERIA	3	C	LAZIO AMBITO 0008
Roma	LGTNNA62C54D268V	LEGATO	ANNA	12	C	LAZIO AMBITO 0008
Roma	LMBFCN80S67C136J	LOMBARDI	FELICIANA	7	C	LAZIO AMBITO 0009
Roma	LMPDNC58L44H224B	ALAMPI	DOMENICA	12	C	LAZIO AMBITO 0001
Roma	LNGVNT87P70H501T	LONGO	VALENTINA	6	C	LAZIO AMBITO 0004
Roma	LPRMGV83M47F537S	LOPREIATO	MARIA GIOVANNA	5	C	LAZIO AMBITO 0008
Roma	LRNRNN80L47A486L	LORINI	ARIANNA	9	C	LAZIO AMBITO 0015
Roma	LTTLRZ68D55D005Q	LETTIERI	LUCREZIA TERESA	13	C	LAZIO AMBITO 0005
Roma	MGLSNT82E58F839F	MAGLIULO	ASSUNTA	0	C	LAZIO AMBITO 0004
Roma	MLCCCT70H70F395G	MILICI	CONCETTINA	6	C	LAZIO AMBITO 0004
Roma	MLGMLE65T69L124R	MALAGRINO	EMILIA	6	C	LAZIO AMBITO 0012
Roma	MNNLBT77B46F611P	MINNONI	ELISABETTA	12	C	LAZIO AMBITO 0012
Roma	MNZNGL77B13A509D	MANZI	ANGELO	10	C	LAZIO AMBITO 0006
Roma	MRCLBT75D43A123P	MAROCCO	ELISABETTA	12	C	LAZIO AMBITO 0015
Roma	MRCLGO88C69C352C	MERCURIO	OLGA	10	C	LAZIO AMBITO 0010
Roma	MRCSMN88M65I838U	MARCELLI	SIMONA	3	C	LAZIO AMBITO 0013
Roma	MRDNL65S45D843H	MARADEI	ANGELA	9	C	LAZIO AMBITO 0016
Roma	MRLRTI76C45D708G	MORELLI	RITA	9	C	LAZIO AMBITO 0008
Roma	MRNCLD79L64G273E	MORANA	CLAUDIA	12	C	LAZIO AMBITO 0009
Roma	MRNTMS67A68Z133L	MURANO	TOMMASINA	12	C	LAZIO AMBITO 0008
Roma	MRTMNL76D61H501S	MORETTI	EMANUELA	12	C	LAZIO AMBITO 0005
Roma	MSTCHR86R55H501B	MESTICI	CHIARA	12	C	LAZIO AMBITO 0014
Roma	MTAMRA64B67G543A	AMATO	MARIA	12	C	LAZIO AMBITO 0010
Roma	MZZTRS66E55H501X	MAZZARELLA	TERESA	12	C	LAZIO AMBITO 0001
Roma	NDRLBT71M66A662O	ANDRIOLA	ELISABETTA	12	C	LAZIO AMBITO 0015
Roma	NRESFN74S50H224W	NERI	STEFANIA	11	C	LAZIO AMBITO 0004

Roma	NSDLCU65P54F537A	NUSDEO	LUCIA	12	C	LAZIO AMBITO 0001
Roma	PCHMCL54E45H387C	PICHEZZI	MARCELLA	12	C	LAZIO AMBITO 0013
Roma	PFOMGR62E59A269R	POFI	MARIA GRAZIA	12	C	LAZIO AMBITO 0015
Roma	PLMNNL56S59H501X	PALMISANI	ANTONELLA	12	C	LAZIO AMBITO 0015
Roma	PMDVTR70A46C568V	POMODORO	VITTORIA EPIFANIA	12	C	LAZIO AMBITO 0010
Roma	PNCLBT70C71H501W	PANICO	ELISABETTA	12	C	LAZIO AMBITO 0004
Roma	PPACRL71L42L379N	PAPA	CARLA	12	C	LAZIO AMBITO 0002
Roma	PRSCHR80P42F158Y	PARISI	CHIARA	7	C	LAZIO AMBITO 0013
Roma	PTRLLR78C65B429O	PATRI	LUCIA LAURA	13	C	LAZIO AMBITO 0006
Roma	RCDRSR62H54A028D	ARCIDIACONO	ROSARIA	12	C	LAZIO AMBITO 0010
Roma	RFCNNA76A65F839M	OREFICE	ANNA	11	C	LAZIO AMBITO 0006
Roma	RGGLCU64B68F913N	RUGGIERO	LUCIA	12	C	LAZIO AMBITO 0009
Roma	RNLGRL62B43C426C	RANALLETTA	GABRIELLA	12	C	LAZIO AMBITO 0013
Roma	RSSMRA63M54G309M	RUSO	MARIA	7	C	LAZIO AMBITO 0008
Roma	RVLMRP69T45G273S	RIVALDO	MARIA PIA	13	C	LAZIO AMBITO 0009
Roma	SCCRLL62D67A783A	SCOCCA	ORNELLA	5	C	LAZIO AMBITO 0006
Roma	SFRVNT77M45H501I	SFREZZICHINI	VALENTINA	3	C	LAZIO AMBITO 0001
Roma	SGRRST72B62Z133J	ISGRÒ	ROSITA	12	C	LAZIO AMBITO 0010
Roma	SNTMNC74E67F839S	SANTANIELLO	MONICA	7	C	LAZIO AMBITO 0008
Roma	SPNMRA64B61G273N	SPANO'	MARIA	0	C	LAZIO AMBITO 0008
Roma	SPSMTR61T64L124T	SPOSATO	MARIA TERESA ROSALINI	3	C	LAZIO AMBITO 0004
Roma	SRCRKE77L67I754R	SARACENO	ERIKA	11	C	LAZIO AMBITO 0010
Roma	SRFNNZ63T60G975E	SIRUFO	ANNUNZIATA	3	C	LAZIO AMBITO 0002
Roma	TCCSDR66M56A054H	TICCONI	SANDRA	12	C	LAZIO AMBITO 0015
Roma	TLENMR62D53C034D	TEOLI	ANNA MARIA	12	C	LAZIO AMBITO 0004
Roma	TMMMRA63H65I533T	TOMMASO	MARIA	12	C	LAZIO AMBITO 0001
Roma	TRBNGL68T60F839G	TRABASSO	ANGELA	12	C	LAZIO AMBITO 0007
Roma	TRNNNN73E70D423Z	TRANCHIDA	ANTONINA	0	C	LAZIO AMBITO 0001
Roma	TRZMCT64C54H175Z	TRAZZERA	MARIA CATENA	12	C	LAZIO AMBITO 0008
Roma	VCLSTN83P53B963D	VICALE	SISTINA IVANA	9	C	LAZIO AMBITO 0010
Roma	VLLPRZ65R41G749X	VILLA	PATRIZIA	12	C	LAZIO AMBITO 0013
Roma	VLNGPP83P45L219P	VALENTE	GIUSEPPINA DANIELA	9	C	LAZIO AMBITO 0007
Roma	VLNGRL83B55F839Y	VALENTE	GABRIELLA	13	C	LAZIO AMBITO 0005
Roma	VLNNNT74C71A509E	VALENTE	ANTONIETTA	13	C	LAZIO AMBITO 0004
Roma	VRGLLN81P64G273D	VARGETTO	LILIANA	11	C	LAZIO AMBITO 0010
Roma	VRQPRZ87T62F839Y	VARQUEZ	PATRIZIA	0	C	LAZIO AMBITO 0001
Roma	VRZGGN67H48B315M	VERZUTO	GIORGINA	12	C	LAZIO AMBITO 0010
Roma	VSLTRS66T47M088R	VASILE	TERESA	12	C	LAZIO AMBITO 0010
Roma	ZPPPLA71M55I838H	ZEPPA	PAOLA	13	C	LAZIO AMBITO 0015



Sul punto ci si riserva di eccepire ulteriori violazioni all'esito della produzione in giudizio da parte del MIUR delle graduatorie ufficiali relative agli ambiti indicati dalla ricorrente, dell'elenco dei trasferimenti avvenuti per conciliazioni riguardanti i medesimi ambiti, nonché dell'elenco degli incarichi annuali per carenza di organico affidati a docenti non di ruolo (sempre all'interno degli indicati ambiti). Produzione che fin da ora espressamente si richiede. A tal proposito si evidenzia che alcuna adeguata pubblicazione v'è stata da parte del MIUR.

Tale condotta amministrativa - in relazione al provvedimento di trasferimento ed al meccanismo eventualmente utilizzato - sostanzia, anche per carenza istruttoria e disparità di trattamento, **una marchiana violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), dell'art. 1, comma 108, della L. n. 107/15, dell'art. 6 del CCNI dell'8 aprile 2016, nonché dell'art. 28, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994 e dei principi meritocratici di cui alla Legge n. 124/1999 come rimarcati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 41 del 2011.**

Invero, come già accennato, il MIUR dopo aver disposto i trasferimenti ha immediatamente ricevuto migliaia di richieste di conciliazioni per errori nella valutazione del punteggio e nella distribuzione delle sedi. Ha poi ben pensato di convocare solo uno sparuto numero di docenti per l'espletamento delle conciliazioni (la ricorrente, nonostante la rituale richiesta, non è stata convocata) e non è dato sapere perché il MIUR abbia convocato solo alcuni docenti e non tutti gli aventi diritto; né quale sia stato il metodo di selezione utilizzato. Ha poi addirittura affidato incarichi a termine (anno intero) a personale docente non di ruolo per sopperire alle scoperture di organico venutesi a creare.

In particolare, sia presso l'UST di Caserta che quello di Napoli (richiesti dalla ricorrente ai fini del trasferimento), alcuni docenti non di ruolo hanno avuto incarichi a tempo pieno (!) mentre docenti di ruolo ed aventi diritto sono stati inopinatamente trasferiti a centinaia di chilometri di distanza dal luogo di residenza o di ultimo incarico.

Anche per tali considerazioni il trasferimento della ricorrente è illegittimo e/o nullo per violazione e falsa applicazione della normativa vigente e della L. 241/90. È pertanto da annullare, incidendo tale comportamento in maniera negativa anche sulla garanzia di imparzialità ed uguaglianza della P.A. di cui all'art. 3 Costituzione, avendo la stessa applicato la normativa in questione in modo diverso e variegato, frutto di valutazioni errate e di applicazioni illogiche, non riconducibili alla matrice legislativa da applicare.

* * *

PERICULUM IN MORA.

Quanto al cd. *periculum in mora*, va evidenziato che a causa della condotta illegittima adottata da controparte, la ricorrente sta subendo e subirà un grave ed irreparabile danno. Esso ha una duplice connotazione: **relazionale e familiare** (per la sensibile lesione del rapporto



genitoriale nei confronti dei giovani figli, nonché familiare nei confronti del marito oltre che sociale per lo stravolgimento dei canoni di vita) **ed economico** (per le ingenti spese da sostenere, tali da vanificare quasi tutto lo stipendio).

Il ricorso alla procedura d'urgenza si rende necessario anche perché la durata media di un giudizio di merito rende altamente probabile che lo stesso verrebbe definito ad anno scolastico (o meglio anni scolastici...) certamente ultimato, facendo venir meno l'interesse stesso ad agire e costringendo la ricorrente ad una insostenibile condizione di sofferenza.

Urge, cosicché, un provvedimento giudiziale che assicuri immediatamente alla docente il rispetto del proprio diritto e della propria vita familiare (art. 29 Cost.) e sociale ed eviti un pregiudizio imminente e non riparabile o risarcibile per equivalente.

*

Invero la ricorrente sarebbe costretta a condurre una vita ai limiti del sostenibile vivendo lontana dagli affetti familiari e **non potendo assolvere al fondamentale ruolo materno, soprattutto con riferimento all'assistenza nei confronti del figlio maggiore, Claudio Parisi, ammalato e portatore di handicap** (cfr. certificazioni mediche, all. 5).

Anche da un punto di vista economico il danno sarebbe ingente: tra spese di alloggio, utenze e viaggi per raggiungere la famiglia, la ricorrente spenderebbe ogni mese una cifra molto vicina all'intero importo del proprio stipendio (!).

Peraltro, da ultimo, la distanza dai figli ha comportato nella ricorrente un forte stato ansioso-depressivo reattivo (cfr. all. 6); **il che suggerisce, ulteriormente, un intervento di giustizia che tuteli la lavoratrice nel proprio diritto all'avvicinamento familiare** a fronte di un provvedimento di trasferimento del MIUR del tutto inopinato ed ingiustificabile.

*

Numerosi provvedimenti cautelari di giustizia sono stati già emanati in relazione a casi del tutto analoghi a quello in esame (cfr. all. n. 7). Si segnalano, in particolare, le pronunce del Tribunale di Roma del 9 dicembre 2016, nonché del Tribunale di Padova del 28 novembre 2016, del Tribunale di Trani del 14 settembre 2016 e del Tribunale di Brindisi dell'11 ottobre 2016. In tali ordinanze i Giudici del lavoro, in tema di *periculum*, osservano:

Tribunale di Roma:

Il *periculum in mora* è insito nella immediata operatività del disposto trasferimento in danno del mantenimento dell'unità del nucleo familiare con evidente pregiudizio anche per la gestione del nucleo familiare dell'attuale ricorrente. Viene in effetti in rilievo la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, che, come tale, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del "*periculum in mora*". Peraltro la ricorrente ha allegato e dimostrato la necessità da parte sua di prendersi cura direttamente della figlia di anni 5 nonché delle difficoltà negli spostamenti dovute alla scarsa disponibilità di mezzi pubblici idonei a coprire la tratta di interesse per consentire il pendolarismo necessario. L'attesa della definizione nel merito della presente pregiudicherebbero l'effettività della tutela azionata in questa sede. Il ricorso deve essere dunque accolto con il favore delle spese di lite.



Tribunale Padova:

Il ricorso va pertanto accolto atteso anche il pregiudizio insito nel progredire dell'anno scolastico con il conseguente disagio sopportato dalla ricorrente.

Tribunale di Trani:

Nella fattispecie prospettata sussiste, oltre al dedotto *fumus boni iuris* (fondatezza della pretesa, nei limiti del rito cautelare), la contemporanea ricorrenza del requisito del *periculum in mora*. al fine di ottenere l'invocato provvedimento d'urgenza. L'ingiusto ed erroneo trasterimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione. La lontananza, in particolare dai due figli, comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni, con danno ingiusto alla formazione ed allo sviluppo della personalità dei minori e inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia. Non vanno sottaciute le gravi difficoltà anche di natura economica derivanti alla docente dall'assegnazione di una sede di servizio (Friuli Venezia Giulia) certamente distante ed incompatibile con l'attuale residenza (Margherita di Savoia).

Tribunale di Brindisi:

Resta così integrato il *fumus boni iuris* ma è ravvisabile anche l'ulteriore ed indispensabile requisito del *periculum in mora*.
Ed invero, quanto sin qui esposto, ad avviso del GdL, non può non determinare evidenti ripercussioni sulla vita privata di ciascun lavoratore.
Va infatti evidenziato come alla stregua delle allegazioni di parte ricorrente relative alla situazione personale e familiare della ricorrente (distanza chilometrica dal luogo di residenza con conseguenti ricadute sulla cura dei figli, della famiglia, degli affetti e, in generale, sullo stile di vita), sia possibile richiamare la giurisprudenza che ha evidenziato come "la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del "periculum in mora".
(Tribunale Civitavecchia 10/01/2008) ed altresì che "In caso di trasferimento, sussiste il "periculum in mora", necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente" (Tribunale Roma 26/01/2000).

* * * * *

Pertanto, a parere della scrivente difesa, il ricorso della docente Anna Abate è fondato e va accolto secondo le conclusioni di seguito rassegnate.

Tanto premesso e considerato, la ricorrente, assistita come in epigrafe,

CHIEDE

che il signor Giudice del Lavoro, previo espletamento di ogni incombenza di rito, respinta ogni contraria eccezione e difesa, disapplicato ogni relativo provvedimento amministrativo e previa



adozione di quello necessario, **dichiari l'illegittimità e/o sospenda il trasferimento della docente Anna Abate presso l'A.T. LIG0002** in luogo di un ambito campano ovvero laziale indicato nella richiesta di mobilità; **ordini**, quindi, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., nonché all'Ufficio Scolastico competente, **di trasferire la ricorrente in uno degli ambiti territoriali campani** o, in subordine, laziali indicati nella domanda di mobilità nel rispetto del principio dello scorrimento di graduatoria e della vicinorietà. In subordine, emettere ogni provvedimento ritenuto di giustizia che garantisca il diritto della ricorrente ed il suo trasferimento presso un ambito territoriale ritenuto di giustizia.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%), da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario secondo le tabelle di cui al D.M. n. 55/2014.

In via istruttoria ed in caso di contestazione, si chiede disporsi informativa sulle precedenti circostanze di fatto dal n. 1) al n. 25) qui da intendersi trascritte precedute dalla locuzione “vero è che” a mezzo del Dirigente p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (dott.ssa Luisa Franzese), nonché dei direttori degli UST di Caserta e Napoli di cui si chiede l'interrogatorio formale. Con riserva di indicarne ulteriori se necessario.

Ordinare alle parti convenute l'esibizione e la produzione delle graduatorie ufficiali e definitive (aggiornate anche alle conciliazioni avvenute) utili al presente giudizio e di fornire i dati relativi agli eventuali controinteressati (solo se ritenuti dal Giudicante litisconsorti necessari).

Si depositano telematicamente i seguenti documenti:

- A) Procura alle liti.
 - 1) Certificato stato di famiglia
 - 2) Domanda di mobilità
 - 3) Stralcio graduatoria
 - 4) Spese di locazione
 - 5) Certificazioni mediche relative al figlio maggiore della ricorrente
 - 6) Certificazione medica del 29 dicembre 2016
 - 7) CCNI Mobilità 2016
 - 8) Precedenti giurisprudenziali con provvedimenti di esecuzione del MIUR
 - 9) Comunicazione del trasferimento

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile ed è, pertanto, soggetto al pagamento del C.U. nella misura di euro 259,00.

Caserta-Genova, 11 gennaio 2017

avv. Gianmarco Meglio

